

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI VICENZA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 10 DEL 19 APRILE 2018

**Presidente:**

MARIANI PAOLO Presente MAZZARINI GIULIANO Assente G.

**Componenti:**

BERTOLDO FIORELLA Assente G. PALU' ROBERTO Assente G.

BONOMO AGOSTINO Presente PASE ANNA Presente

BOSCHIERO ERNESTO Presente PELLIZZARO MIRKA Presente

CADORE TERESA PAOLA Presente PIASERICO CLAUDIA Assente G.

CARLI ANGELA Presente PIVA VIRGINIO Presente

CAVION GIANLUCA Presente REBECCA SERGIO Assente G.

CERANTOLA MARTINO Assente G. REFOSCO GIANFRANCO Assente G.

CHIARELLO PAOLO Presente REVERBERI LUCA Assente G.

DE LOTTO PIETRO Presente SCHIAVO LUIGI Presente

FRANCESCO

FARESIN MARIA TERESA Presente VESCOVI LUCIANO Assente G.

FERRARO SILVIA Presente ZANOTTO PAOLA Presente

FONTANA ANGELO Assente G.

GARLANI RUGGERO Assente G.

GUIOTTO LUIGI Presente

GURISATTI PAOLO Presente

MASTROTTO BARBARA Presente

LORENZIN FLAVIO Presente

MARIOTTO RODOLFO Presente

MASET UMBERTO Presente

**Revisori dei Conti:**

RISTAINO ANTONIETTA Presente

ASTOLFI ANTONIO Assente G.

DE LEONI CARLA Assente G.

**Segretario della Riunione:**

BOSCOLO MEZZOPAN Presente

ELISABETTA

**DESIGNAZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO CAMERALE  
2018-2023: NUOVA RIPARTIZIONE DEL NUMERO DEI CON-  
SIGLIERI TRA I SETTORI E MODIFICA ARTICOLO 10 DEL-  
LO STATUTO.**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

Nella riunione del 29 marzo scorso, con provvedimento n. 3 avente ad oggetto «Designazione e nomina del Consiglio camerale: ripartizione del numero dei consiglieri tra i settori», il Consiglio ha deliberato :«a) di attribuire i seggi consiliari ai settori di attività

economica come segue per le motivazioni indicate nella parte narrativa:

<b>Settore di attività economica</b>	<b>Ripartizione proposta</b>
Agricoltura	<b>2</b>
Artigianato	<b>4</b>
Industria	<b>6</b>
Commercio	<b>4</b>
Cooperazione	<b>1</b>
Turismo	<b>1</b>
Trasporti e spedizioni	<b>1</b>
Credito	<b>0</b>
Assicurazioni	<b>0</b>
Servizi alle imprese	<b>3</b>
Altri settori	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>

b) di recepire nello Statuto, la cui modifica sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio con specifico provvedimento, la ripartizione dei seggi indicata alla lettera precedente;

c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerato che il procedimento di designazione e nomina del Consiglio inizierà il 3 aprile 2018.»

Nella medesima riunione il Consiglio con provvedimento n. 4 ha modificato lo Statuto.

Il 3 aprile l'avviso del Presidente<sup>1</sup> di avvio delle procedure e la relativa documentazione sono stati pubblicati all'albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio.

Il 10 aprile il Segretario Generale, dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, ha ricevuto una segnalazione da parte dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) che ha sollevato dubbi di legittimità sull'applicazione della normativa relativa al provvedimento adottato dal Consiglio e in particolare sulla mancata attribuzione di seggio al settore del Credito.

Il Segretario Generale ha sentito per le vie brevi il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), al quale ha inviato una richiesta di parere il giorno successivo, avente ad oggetto la segnalazione ricevuta. Il MISE ha fornito subito una risposta, seppure informale, riguardo alla fondatezza del rilievo sollevato e al conseguente rischio concreto di impugnazione in caso di un mancato intervento correttivo da parte della Camera di Commercio. Il Segretario Generale, Responsabile del Procedimento, ha ritenuto necessario che la Camera di Commercio intervenisse immediatamente con un provvedimento

---

<sup>1</sup> Avviso adottato con determinazione del Presidente n. 11 del 29 marzo 2018. La determinazione non è oggetto di ratifica da parte della Giunta poiché di esclusiva competenza del Presidente.

di sospensione dell'efficacia del provvedimento di avvio delle procedure. Pertanto l'11 aprile il Presidente ha firmato un provvedimento presidenziale con il quale ha determinato: «a) di sospendere l'efficacia del provvedimento n. 11 del 29 marzo 2018 di approvazione dell'avviso di avvio del procedimento di nomina e designazione del Consiglio camerale 2018/2023, fino alla pubblicazione di un nuovo avviso del Presidente che sarà adottato entro il 23 aprile 2018; b) di dar atto che per effetto della sospensione del provvedimento di cui alla precedente lettera a) è sospeso il procedimento di avvio di nomina e designazione del Consiglio camerale 2018/2023 per il tempo strettamente necessario all'adozione dei provvedimenti in autotutela; c) di dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e di pubblicare sul sito internet istituzionale il presente provvedimento, dandone la massima visibilità; d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.»

Secondo quanto indicato dal MISE la Camera di Commercio ha erroneamente interpretato e quindi applicato il 2° comma dell'art. 5 del D.M. 155/2011 laddove recita: «Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente.» Il Consiglio della Camera di Commercio, con provvedimento n. 3 del 29 marzo 2018, ha applicato il comma indicato, come esercizio di una facoltà, stabilendo una soglia minima di accesso pari a 0,60. Non raggiungendo la soglia prefissata i settori Credito, Assicurazioni e Altri settori non hanno avuto alcun seggio.

Secondo il MISE, invece, questo comma va letto assieme all'art. 10, comma 2° della Legge 580/1993 che prevede: «Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.» e all'Allegato A del D.M. 155/2011 che individua puntualmente i settori economici, che devono essere obbligatoriamente rappresentati in Consiglio.

Va osservato che l'interesse pubblico perseguito dalla Camera di Commercio è di rappresentare in Consiglio tutti i settori economici previsti dalla legge e distintivi del territorio, e pertanto si propone al Consiglio di procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies

della Legge 241/1990, all'annullamento<sup>2</sup> del precedente provvedimento n. 3 del 29 marzo 2018 e alla contestuale adozione di un nuovo provvedimento per la corretta ripartizione dei seggi.

Si tratta ora di procedere ad una nuova ripartizione del numero dei consiglieri applicando la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli sopra indicati.

La tabella che segue indica l'attuale composizione del Consiglio nei termini risultanti dal provvedimento n. 1 del 5 marzo 2013 del Consiglio camerale:

Agricoltura	2
Artigianato	6
Industria	8
Commercio	5
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Liberi professionisti	1
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>

Il Consiglio che si insedierà alla cessazione di quello in carica sarà costituito da 25 Consiglieri<sup>3</sup> di cui 22 designati dalle organizzazioni imprenditoriali e uno ciascuno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.

In assenza del decreto attuativo che detta le nuove norme relativamente al Regola-

---

<sup>2</sup> Articolo 21-nonies "Annullamento d'ufficio" della Legge 241/1990: «1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

<sup>3</sup> Legge 580/1993 art. 10, comma 1, come modificato dal D. Lgs. 219/2016: «Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.»

mento sulla composizione dei consigli si applica il precedente D. M. 4 agosto 2011, n. 155.

La ripartizione dei Consiglieri in rappresentanza dei diversi settori economici è eseguita sulla base dei seguenti parametri provinciali: numero delle imprese operanti in provincia di Vicenza, indice di occupazione, stima del valore aggiunto e ammontare del diritto annuale versato dalle imprese dei diversi settori. Questi dati sono stati approvati con Decreto del 23 giugno 2017 e pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. Il prospetto che segue contiene, per ciascun settore di attività, i parametri e l'incidenza percentuale di ciascuno di essi, nonché la media aritmetica di detta incidenza, tutti elementi rilevanti nella attribuzione dei seggi consiliari ai diversi settori.

**Tabella A**

Settori di attività economica	Numero di imprese al 31/12/2016	Incidenza % del n. di imprese	Indice di occupazione 2014	Diritto annuale versato anno 2016	Incidenza % del diritto annuale	Valore aggiunto al 2014 (migliaia di euro)	Incidenza % del valore aggiunto	Media aritmetica
Agricoltura	9.147	9,15	2,7	507.112,36	5,36	422.172,06	2,26	4,87
Artigianato	22.958	22,96	20,1	1.824.621,45	19,29	3.220.705,34	17,21	19,89
Industria	13.433	13,44	32,8	2.350.309,41	24,85	6.634.269,34	35,45	26,63
Commercio	23.318	23,32	14,6	2.047.718,17	21,65	2.218.261,13	11,85	17,86
Cooperative	829	0,83	2,1	82.881,86	0,88	248.339,65	1,33	1,28
Turismo	6.439	6,44	5,4	440.956,70	4,66	596.433,71	3,19	4,92
Trasporti e spedizioni	2.922	2,92	3,7	274.239,77	2,90	736.443,87	3,93	3,36
Credito	1.695	1,70	2,0	189.214,33	2,00	933.263,41	4,99	2,67
Assicurazioni	1.183	1,18	0,6	83.452,20	0,88	114.396,99	0,61	0,82
Servizi alle imprese	15.622	15,63	12,7	1.485.961,15	15,71	3.238.573,87	17,30	15,34
Altri settori	2.425	2,43	3,1	170.621,01	1,80	353.974,88	1,89	2,31
<b>Totale</b>	<b>99.971</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9.457.088,40</b>	<b>100,00</b>	<b>18.716.834,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

La ripartizione dei consiglieri è disciplinata dall'art. 5 del D.M. 4 agosto 2011 n. 155, il cui primo periodo del 1° comma recita: «Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere».

Il quorum percentuale di cui al comma 1 è del 4,5% (risultato di 100 diviso 22, con l'eliminazione del secondo decimale) per le Camere di Commercio cui spettano 22 Consiglieri. Il risultato del rapporto per ciascun settore tra la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri e il quorum percentuale è indicato nella tabella che segue:

**Tabella B**

<b>Settore di attività economica</b>	<b>Media aritmetica</b>	<b>Rapporto Media aritmetica /Quorum</b>
Agricoltura	4,87	1,08
Artigianato	19,89	4,42
Industria	26,63	5,92
Commercio	17,86	3,97
Cooperazione	1,28	0,29
Turismo	4,92	1,09
Trasporti e spedizioni	3,36	0,75
Credito	2,67	0,59
Assicurazioni	0,82	0,18
Servizi alle imprese	15,34	3,41
Altri settori	2,31	0,51
<b>TOTALE</b>	<b>100,01</b>	<b>22,21</b>

Va ricordato che l'art. 10, 2° comma della legge 580/1993, tuttora vigente, stabilisce che «Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa».

Pertanto la prima ripartizione teorica dei Consiglieri attribuisce un Consigliere alla Cooperazione e, attenendosi ai risultati numerici, assegna a ciascun settore il numero di Consiglieri corrispondente ai valori unitari interi, senza tenere conto dei decimali, come è indicato nella seguente tabella, dove i Consiglieri assegnati sono 18:

**Tabella C**

<b>Settore di attività economica</b>	<b>Rapporto Media aritmetica /Quorum</b>	<b>1ª ripartizione teorica</b>
Agricoltura	1,08	1
Artigianato	4,42	4
Industria	5,92	5
Commercio	3,97	3
Cooperazione	0,29	1
Turismo	1,09	1

Trasporti e spedizioni	0,75	0
Credito	0,59	0
Assicurazioni	0,18	0
Servizi alle imprese	3,41	3
Altri settori	0,51	0
<b>TOTALE</b>	<b>22,21</b>	<b>18</b>

Inoltre l'art. 10, 4° comma della legge 580/1993 stabilisce che «Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio», disposizione già rispettata nella tabella C, dalla quale risulta che, su 25 Consiglieri, 13 sono attribuiti agli indicati settori.

Altra disposizione da applicare è quella contenuta nel 5° comma dell'art. 10 della legge 580/1993 secondo cui «Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese». L'osservanza di questa disposizione è garantita già nella tabella C nei settori dell'industria e del commercio. Con riferimento al settore agricoltura, che ha un solo seggio, va detto che l'8 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto al quesito inviato dalla Camera di commercio di Vicenza in merito alla rappresentanza delle piccole imprese nel settore «Agricoltura» e ha comunicato che «la rappresentanza delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante». Con questa risposta lo stesso Ministero, ha confermato l'orientamento già manifestato nel 2012 ad altra Camera di commercio secondo il quale «nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese». Pertanto anche l'attribuzione di un unico seggio al settore dell'agricoltura è sufficiente a rappresentare anche la piccola impresa.

La determinazione del numero dei Consiglieri sulla base del rapporto tra media aritmetica e quorum risultante dalla tabella B è differente a seconda delle modalità di applicazione del secondo periodo del 1° comma dell'art. 5 del D.M. 155/2011 e delle opzioni contenute nei commi successivi, i quali dispongono: a) il secondo periodo del 1° comma stabilisce che le Camere di commercio possono discostarsi per ciascun settore, per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo (cioè dal rapporto tra la media aritmetica dei parametri e il quorum del 4,5) in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3, comma di cui si tratta qui di seguito; b) il 2° comma stabilisce che «Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e

spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi»; c) il 3° comma stabilisce che «Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali».

Si tratta ora di procedere alla determinazione del numero dei Consiglieri non solo sulla base del rapporto risultante dalla tabella B e della prima ripartizione di cui alla tabella C, ma anche sulla base dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 del D.M. appena citato.

Dando applicazione al secondo periodo del 1° comma dell'art. 5 del D.M. 155/2011 il quale stabilisce che le Camere di commercio possono discostarsi per ciascun settore, per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo (cioè dal rapporto tra la media aritmetica dei parametri e il quorum del 4,5) in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3<sup>4</sup>, al Consiglio è proposto di attribuire un ulteriore seggio ciascuno al settore Commercio e al settore Industria.

Dando applicazione al 2° comma dell'art. 5 del D.M. 155/2011 al Consiglio è proposto:

- a) di stabilire una soglia minima di accesso pari a 0,60;
- b) di accorpare Credito e Assicurazioni in un unico settore, vista l'affinità tra i due settori economici;
- c) di accorpare il settore Servizi alle Imprese e il settore Altri settori vista l'affinità tra i due settori economici.

Tale applicazione consente di dare rappresentanza al settore "Trasporti e spedizioni", con l'attribuzione di un seggio, al settore "Credito e Assicurazioni" con l'attribuzione di un seggio e agli "Altri settori".

Tutto ciò premesso al Consiglio è proposto:

---

<sup>4</sup> I criteri di cui al comma 3, sono: grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

a) di annullare il provvedimento n. 3 del 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990;

b) di attribuire i seggi consiliari ai settori di attività economica come segue per le motivazioni indicate nella parte narrativa:

<b>Settore di attività economica</b>	<b>Ripartizione proposta</b>
Agricoltura	<b>1</b>
Artigianato	<b>4</b>
Industria	<b>6</b>
Commercio	<b>4</b>
Cooperazione	<b>1</b>
Turismo	<b>1</b>
Trasporti e spedizioni	<b>1</b>
Credito e Assicurazioni	<b>1</b>
Servizi alle imprese e Altri settori	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>

c) di modificare l'art. 10 dello Statuto, riportando la ripartizione dei seggi indicata alla lettera precedente;

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola e pertanto il Consiglio camerale assume la seguente

### **DELIBERAZIONE**

#### **IL CONSIGLIO CAMERALE**

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** l'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 219/2016;

**VISTO** l'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155;

**TENUTO CONTO** del Decreto del 23 giugno 2017 con il quale sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico i dati relativi ai parametri provinciali: numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e ammontare del diritto annuale versato;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio n. 3 e n. 4 del 29 marzo 2018;

**TENUTO CONTO** che il procedimento di designazione e nomina del Consiglio camerale che ha avuto inizio il 3 aprile 2018, come stabilito dall'art. 2, comma 1° del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, è stato sospeso con determinazione presidenziale n. 14 dell'11 aprile 2018 per le motivazioni indicate in narrativa;

**PRECISATO** che tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazio-

ni dei consumatori operanti sul territorio sono state informate tempestivamente, con una lettera inviata via PEC l'11 aprile 2018, della sospensione del procedimento;

**OSSERVATO** che alla data del 18 aprile 2018 non sono arrivate candidature e nel caso arrivassero sarebbero considerate irricevibili e quindi respinte con un provvedimento del Responsabile del Procedimento;

**CONSIDERATO** che il procedimento di designazione e nomina del Consiglio è dovrà ripartire non appena possibile e comunque con un nuovo avviso del Presidente e con nuovi termini di decorrenza;

**OSSERVATO** che l'interesse pubblico perseguito dalla Camera di Commercio è di rappresentare in Consiglio tutti i settori economici previsti dalla legge e distintivi del territorio;

**RITENUTO** necessario procedere all'annullamento del provvedimento n. 3 del 29 marzo 2018, illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge 241/1990;

**ACCERTATE** le ragioni di interesse pubblico all'annullamento del provvedimento e alla contestuale adozione di un nuovo provvedimento per la corretta ripartizione dei seggi;

**CONSIDERATO** che l'annullamento avviene entro un termine ragionevole rispetto all'adozione del provvedimento illegittimo;

**CONSIDERATO** che sono soddisfatte tutte le prescrizioni normative sulla ripartizione dei seggi tra i settori, con specifico riferimento alla rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e cooperazione;

**CONSIDERATO** che dalla prima ripartizione teorica, che si attiene ai risultati numerici e che assegna a ciascun settore il numero di Consiglieri corrispondente ai valori unitari interi, residuano 4 seggi;

**VALUTATO** opportuno attribuire i 4 seggi rimanenti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 d dell'art. 5 del D.M. 155/2011 si attribuisce un ulteriore seggio ciascuno al settore Commercio e al settore Industria;

b) stabilita una soglia minima di accesso pari a 0,60, si dà rappresentanza al settore "Trasporti e spedizioni";

b) accorpendo Credito e Assicurazioni in un unico settore, vista la loro affinità, si attribuisce loro un seggio;

**ESAMINATA** la risposta alla richiesta di parere del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 17 aprile 2018, che si allega al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria

espletata dall'Ufficio Segreteria Generale e Organi istituzionali e alla legittimità del provvedimento;

**PRESO ATTO** che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, ha dichiarato che nulla osta all'adozione del provvedimento;

**PRESENTI e VOTANTI** n. 22 Consiglieri;

**A VOTO UNANIME** palesemente espresso,

**DELIBERA**

a) di annullare il provvedimento n. 3 del 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990;

b) di attribuire i seggi consiliari ai settori di attività economica come segue per le motivazioni indicate nella parte narrativa:

<b>Settore di attività economica</b>	<b>Ripartizione proposta</b>
Agricoltura	<b>1</b>
Artigianato	<b>4</b>
Industria	<b>6</b>
Commercio	<b>4</b>
Cooperazione	<b>1</b>
Turismo	<b>1</b>
Trasporti e spedizioni	<b>1</b>
Credito e Assicurazioni	<b>1</b>
Servizi alle imprese e Altri settori	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>

c) di modificare il comma 1° dell'art. 10 dello Statuto, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, riportando la ripartizione dei seggi indicata alla lettera precedente;

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)

(Ing. P. Mariani)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.